

INFORMATIVA ALLE AZIENDE

Vi informiamo che in data 6 aprile 2021 è stato siglato l'aggiornamento del precedente "Protocollo sulle misure di contrasto e contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro", datato 24 aprile 2020.

Queste sono le misure che vanno ad integrare il protocollo applicato fino ad oggi:

Paragrafo 2 – MODALITA' DI INGRESSO IN AZIENDA

Viene precisato che i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi solo dopo la negativizzazione del tampone - molecolare oppure antigenico - negativo.

Paragrafo 6 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Viene ribadito che le mascherine chirurgiche sono DPI, che in tutti i casi di condivisione di ambienti di lavoro, al chiuso od all'aperto, vanno utilizzate come misura "minima", a prescindere dalla distanza interpersonale, inoltre, tale uso non è necessario per attività svolte dal lavoratore in condizioni di isolamento.

Paragrafo 8 - ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

Si prevede che il datore di lavoro debba tener conto nell'organizzare le trasferte – con la collaborazione del MC e RSPP – delle diverse situazioni epidemiologiche dei luoghi di destinazione.

Paragrafo 10 - SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

Sono consentiti in presenza:

- la formazione in azienda esclusivamente per i lavoratori dell'azienda stessa, secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni;
- i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza;
- l'attività formativa in presenza ove necessario nell'ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio in coerenza con i limiti normativi vigenti.

Paragrafo 12 – SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

Viene stabilito che la sorveglianza sanitaria deve tendere al completo seppur graduale ripristino delle visite mediche, a condizione di rispettare le misure igieniche nazionali ed internazionali vigenti, previa valutazione del Medico Competente sulla base dell'andamento della epidemia sul territorio di riferimento.

Nel rispetto della riservatezza dei lavoratori interessati, va attuata dal Medico Competente (se nominato in azienda) la sorveglianza sanitaria eccezionale a tutela dei "lavoratori fragili".

Viene infine precisato, che la riammissione al lavoro dopo l'infezione da Covid-19 dei lavoratori che abbiano avuto un ricovero ospedaliero, potrà avvenire solo dietro rilascio di idoneità alla mansione dopo visita del Medico Competente, indipendentemente dalla durata dell'assenza.

Si raccomanda di dare informazione di queste novità a tutti i lavoratori, così come indicato dal protocollo.

Si ricorda inoltre che, ove le condizioni di attività aziendali si siano modificate nel corso dell'ultimo anno, andrà necessariamente rivisto anche il Protocollo Sicurezza Covid-19 al fine di renderlo attuale rispetto all'attività svolta.

Le disposizioni potranno essere oggetto di ulteriori modificazioni sulla base dell'evolversi della situazione emergenziale in atto.